

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2019/332**  
**del 19/06/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1056**  
**del 28/06/2019**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: OPZIONI GRATUITE DI "CONSERVAZIONE" E "CONSULTAZIONE"  
DELLE FATTURE ELETTRONICHE - AGENZIA DELLE ENTRATE**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

### Visto che:

- Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972 **le fatture elettroniche sono conservate obbligatoriamente in modalità elettronica;**
- La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente da specifiche disposizioni di legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve terminare entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono (entro il 31 gennaio 2021 per le fatture del 2019);
- Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa;
- Ad oggi il processo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche non è ancora attivato; in futuro sarà svolto da "PARER" (Polo Archivistico Regionale dell'Emilia Romagna).
- Anche l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma, della durata di 15 anni, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio;
- Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
- Il servizio di conservazione della fattura elettronica è rivolto sia agli operatori economici che a coloro che ricevono fatture elettroniche. La funzionalità prevede come prerequisito l'adesione ad una convenzione di servizio specifico. L'adesione alla convenzione avviene mediante esplicita accettazione delle condizioni in essa

contenute, all'interno dell'area del servizio di conservazione, previa autenticazione in conto proprio o tramite soggetti incaricati. Per il contribuente che sceglie di aderire all'apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sdi saranno portate in conservazione, a norma del D.M. 17.06.2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

#### **Considerato che:**

- Una differente funzionalità rispetto alla conservazione a norma, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, riguarda la **consultazione delle fatture elettroniche**;
- Originariamente, con il provvedimento prot. n. 89757/2018 del 30.04.2018, fu previsto che tutti i soggetti chiamati a trasmettere telematicamente le fatture potevano consultare i documenti sul portale dell'Agenzia delle entrate;
- La consultazione delle fatture doveva essere considerata (e continua a dover essere considerata) un servizio ulteriore e distinto rispetto a quello della conservazione delle fatture elettroniche. Tuttavia, proprio con specifico riferimento al servizio di consultazione, il Garante privacy, con il provvedimento n. 511 del 20.12.2018 sottolineò la manifesta sproporzione di un trattamento dei dati riguardante miliardi di fatture emesse e ricevute, soprattutto in considerazione del fatto che le fatture spesso contengono dati molto dettagliati, ai fini di garanzia o assicurativi, in ossequio a specifiche normative di settore, o, più semplicemente, per prassi commerciale;
- Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento prot. n. 524526/2018 del 21.12.2018 riservò conseguentemente l'integrale consultazione e acquisizione dei dati delle fatture elettroniche solo ai contribuenti che avessero prestato adesione ad apposito servizio, da effettuarsi mediante specifica funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;
- La data di messa a disposizione di tale funzionalità, dopo una serie di proroghe, è stata fissata per il 1° luglio 2019. I contribuenti potranno aderire al servizio di consultazione dei dati dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. Tale adesione consentirà di consultare i file xml fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte dello Sdi, essendo prevista la cancellazione entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione. L'adesione potrà avvenire anche per mezzo di intermediari delegati;
- Dopo il 31 ottobre i contribuenti potranno comunque aderire al servizio, ma la tardiva adesione comporterà la possibilità di consultare i dati completi delle sole fatture transitate tramite lo Sdi dopo la data di adesione al servizio stesso.
- I dati memorizzati nel periodo transitorio, infatti, saranno cancellati, e saranno

memorizzati esclusivamente i dati ritenuti fiscalmente rilevanti, ovvero quelli richiamati dall'articolo 21 D.P.R. 633/1972 (eccezion fatta per i dati indicati nel comma 2, lett. g, relativi alla "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione").

- Con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei privati, invece, sarà disposta la totale cancellazione dei dati. Se inizialmente la cancellazione era prevista entro 30 giorni, il nuovo provvedimento dispone, anche in questo caso, uno slittamento, stabilendo che la cancellazione dei dati temporaneamente memorizzati dovrà avvenire entro 60 giorni, ovvero entro il 31.12.2019.

#### **DETERMINA**

- Di prendere atto dei servizi telematici gratuiti, offerti dall'Agenzia delle Entrate, di "CONSERVAZIONE" E "CONSULTAZIONE" delle fatture elettroniche;
- Di effettuare le summenzionate opzioni ai servizi gratuiti attraverso il canale "FATTURE E CORRISPETTIVI" presente nell'area riservata del Comune, denominata "Fisconline" (Agenzia delle Entrate), attraverso gli incaricati all'accesso del Servizio Finanziario;

Reggio Emilia, lì 18/06/2019

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Monica Prandi**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.